

Il Funzionario con incarico di EQ di Responsabile del Servizio Economico e Finanziario

Richiamato il decreto sindacale n° 5 del 16/02/2026, di nomina della scrivente quale titolare dell'incarico di elevata qualificazione relativa al servizio economico e finanziario, con attribuzione dei relativi compiti gestionali nelle materie di competenza, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

Dato atto che con le deliberazioni di c.c. N. 35 e 36 del 30.12.2025 sono stati approvati il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2026-2028 e il bilancio di previsione per le annualità 2026-2028;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n.04 del 19 gennaio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio per il periodo 2026-2028,

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n.54 del 26 maggio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del piano esecutivo di gestione definitivo per il periodo 2026-2028,

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 14 del 16 febbraio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (piao) 2026-2028, nel quale sono confluiti il piano della performance ed il piano degli obiettivi;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determina, lo scrivente responsabile dichiara espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia e alla sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del piano integrato di attività ed organizzazione (piao) approvato con deliberazione di giunta comunale n. 14 del 16 febbraio 2026.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni.

I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizi al 31 dicembre 2018".

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";

Rilevato che, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale citato dispone:

"1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato

dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1.

2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”.

Vista la circolare Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;

Visto l’art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone: “3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Dato atto che questo ente:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 30/12/2025, ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026- 2028;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 30/12/2025, ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026- 2028;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.22 del 27/05/2026, ha approvato il rendiconto esercizio precedente anno 2025;

Appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l’ultimo consuntivo approvato (Corte dei Conti Emilia Romagna n. 55/2020);

Rilevato che per il calcolo del valore soglia sia ai fini dell’aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2026-2028 che per la nuova programmazione assunzionale 2027-2029 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ad oggi, quelli riferiti agli anni 2023, 2024 e 2025, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2025 e per il FCDE il bilancio di previsione, dato assestato, annualità 2025.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Striano appartiene alla fascia demografica e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti e pertanto:

- sulla base della Tabella 1 dell’art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente ai comuni di fascia e) è pari al 26,90%;
- sulla base della Tabella 3 dell’art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente ai comuni di fascia e) è pari al 30,90% ;
- il rapporto effettivo della spesa di personale ed entrate correnti dell’ultimo triennio 2023/2025 al netto del F.C.D.E. nel bilancio di previsione, dato assestato, annualità 2025 è del **24,12 %**

Verificato che, sulla base dei dati risultanti dai rendiconti 2023-2025 e dal bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2025, il rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette del Comune di Striano è pari al 24,12 % come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. A);

Preso atto che tale valore è inferiore al primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

Rilevato pertanto che il Comune di Striano dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari ad euro 155.775,91, fino al raggiungimento del primo valore soglia, Allegato B);

Dato atto che il limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, viene determinato nella misura di euro **73.174,17**;

Visto il prospetto: All. A): Calcolo della capacità assunzionali di personale Decreto 17 marzo 2020

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato;

D E T E R M I N A

1. **Di rilevare** che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come dettagliatamente esposto in premessa, il valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel 2026 al Comune di Striano è pari al **24,12%** come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (Allegato A) e che lo stesso è inferiore al primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;
2. **Di prendere atto** della disposizione di cui all'art. 4 comma 2 del citato decreto "*i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*";
3. **Di dare atto** pertanto che il Comune di Striano dispone di un margine di potenziale maggiore spesa per l'anno 2026, aggiornato ad euro **155.775,91**, fino al raggiungimento del primo valore soglia, come risultante dall'Allegato A relativo alle facoltà assunzionali ex Decreto 17 marzo 2020;
4. **Di dare atto** che il limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, viene determinato nella misura di euro **73.174,17**;
5. **Di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è la sottoscritta Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio AA.GG., Al Sindaco e al Segretario comunale, per quanto di competenza;
7. **Di provvedere** alla pubblicazione della presente determina all'albo pretorio on line, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e su amministrazione trasparente, sezione provvedimenti.

8. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile del
Servizio Economico e Finanziario**
Dott.ssa Angela De Rosa